

Comune di BORGIO D'ALE

Provincia di VERCELLI

**REGOLAMENTO
COMUNALE DI POLIZIA RURALE**



Comune di BORGIO D'ALE

Provincia di VERCELLI

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del

28.06.2002

con atto n. 34

- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal 19.07.2002

al 03.08.2002

+ 15 gg

dal

05.08.2002

al

20.08.2002

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;


- è entrato in vigore il 21.08.2002

Timbro

Data 27.08.2002

Il segretario comunale

.....*PIETRO CARMINA D.F. CARMEU*.....



SOMMARIO

| Art. | DESCRIZIONE | Art. | DESCRIZIONE |
|------|---|------|---|
| | TITOLO PRIMO NORME GENERALI | 33 | Abbeveratoi per animali |
| 1 | Oggetto del regolamento. | 34 | Recisioni di rami protesi e radici |
| 2 | Scopi del regolamento. | 35 | Aratura dei terreni |
| 3 | Ambito di applicazione. | 36 | Spigolatura e sosta dei veicoli |
| 4 | Incaricati della vigilanza. | | CAPO VII DELLE STRADE VICINALI |
| 5 | Agenti giurati di società private. | 37 | Rinvio |
| 6 | Operazioni di polizia giudiziaria. | 38 | Divieto di alterazione. |
| | TITOLO SECONDO NORME PARTICOLARI | 39 | Obblighi dei frontisti di strade. |
| | Capo I | 40 | Abbattimento di piante lungo le strade. |
| | Comunioni dei pascoli - Conduzione e custodia degli animali al pascolo - Furti campestri | | Capo VIII Conservazione delle strade. |
| 7 | Comunioni generali dei pascoli. | 41 | Rinvio. |
| 8 | Divieto di pascolo. | | Capo IX Della distruzione degli animali, degli insetti, ecc. nocivi all'agricoltura. |
| 9 | Casi di obbligo di chiusura dei pascoli. | 42 | Rinvio. |
| 10 | Pascolo abusivo. | | Capo X Pastorizia e industria del latte. |
| 11 | Custodia degli animali pascolanti. | 43 | Rinvio. |
| 12 | Pascolo notturno. | | Capo XI Della prevenzione e spegnimento degli incendi. |
| 13 | Transito del bestiame. | 44 | Divieto di appiccare fuoco. |
| 14 | Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della morale pubblica. | 45 | Spegnimenti degli incendi. |
| 15 | Osservanza delle leggi. | | Capo XII Colture agrarie e allevamenti di bestiame- Depositi Materie esplodenti ed infiammabili. |
| 16 | Furti campestri. | 46 | Disciplina e limitazioni. |
| | Capo II | 47 | Depositi di materie esplodenti e infiammabili. |
| | Dei passaggi abusivi nelle proprietà private | 48 | Lotta contro gli animali nocivi e le crittogame parassiti delle piante - Provvedimenti - Obbligo di denuncia. |
| 17 | Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi. | 49 | Piante esposte all'infestazione - Divieto di trasporto. |
| 18 | Esercizio del diritto di passaggio. | 50 | Lotta alla nottua e alla piralide. |
| | Capo III | 51 | Divieto di vendita ambulante di piante e semi. |
| | Manutenzione dei canali e delle altre opere | | CAPO XIV Malattie del bestiame |
| 19 | Rinvio. | 31 | Obbligo di denuncia |
| | Capo IV | | TITOLO TERZO NORME FINALI |
| | Della spigolatura e atti consimili | 32 | Norme abrogate. |
| 20 | Divieto di spigolatura. | | Individuazione delle unità organizzative. |
| 21 | Frutti di piante sul confine. | | Termine per la conclusione dei procedimenti. |
| 22 | Cartelli indicativi per esche avvelenate. | | Pubblicità del regolamento. |
| | Capo V | | Casi non previsti dal presente regolamento. |
| | Case coloniche. | | Rinvio dinamico. |
| 23 | Igiene delle case coloniche | | Sanzioni. |
| 24 | Prevenzioni antincendio | | Entrata in vigore. |
| 25 | Incameramento delle acque piovane | | |
| 26 | Latrine | | |
| 27 | Stalle | | |
| 28 | Concimaie | | |
| 29 | Cani a guardia di edifici rurali | | |
| | Capo VI | | |
| | Fossi e canali privati - Distanze alberi - Rami protesi e radici - Spigolatura | | |
| 30 | Divieto di impedire il libero deflusso delle acque | 35 | |
| 31 | Spurgo di fossi e canali | 36 | |
| 32 | Distanze per fossi, canali ed alberi | 37 | |

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

**TITOLO I
NORME GENERALI**

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, sul territorio di competenza:
 - a) la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato, dalla regione e dalla provincia, nonché delle disposizioni emanate dagli enti al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali nell'interesse dell'attività agraria;
 - b) il rispetto dell'ambiente naturale nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii e altre opere di drenaggio a difesa del territorio;
 - c) il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico.

Art. 2

SCOPI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la coltura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura.

Art. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi e dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.
3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'autorità comunale o dagli agenti comunali di polizia urbana e rurale.

Art. 4

INCARICATI DELLA VIGILANZA

1. Il servizio di polizia rurale è diretto dal sindaco a mezzo dei componenti dell'ufficio di polizia municipale. Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e del corpo forestale dello Stato, della regione e della provincia.

Art. 5

AGENTI GIURATI DI SOCIETÀ PRIVATE

1. Gli agenti giurati delle società agrarie private legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia rurale.

Art. 6

OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed i funzionari si attengono alle vigenti norme del codice di procedura penale.
2. Gli agenti sequestrano gli oggetti del reato, gli strumenti che sono serviti a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati sono consegnati al funzionario responsabile della custodia.

**TITOLO II
NORME PARTICOLARI**

**CAPO I
COMUNIONI DEI PASCOLI - CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL
PASCOLO - FURTI CAMPESTRI**

**Art. 7
COMUNIONI GENERALI DEI PASCOLI**

1. Si dà atto che, nel territorio comunale, non esistono comunioni «generali dei pascoli su beni privati».

**Art. 8
DIVIETO DI PASCOLO**

1. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso del proprietario del fondo, è sempre vietato.

2. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste.

3. I mandriani, i pastori e i caprai, che per ragioni di pascolo intendano trasferire il loro bestiame nel territorio di questo Comune, devono fare domanda al Sindaco ed ottenere autorizzazione.

**Art. 9
CASI DI OBBLIGO DI CHIUSURA DEI PASCOLI**

1. Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che hanno l'istinto di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non è chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non sono sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

**Art. 10
PASCOLO ABUSIVO**

1. Il bestiame, sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non è stato rintracciato il proprietario, ferme restando, per lo sciame delle api, le disposizioni dell'art. 924 del codice civile e fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno subito dall'ente o dai privati.

**Art. 11
CUSTODIA DEGLI ANIMALI PASCOLANTI**

1. Il bestiame del pascolo è guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

2. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

**Art. 12
PASCOLO NOTTURNO**

1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, possono derivare alle proprietà circostanti.

**Art. 13
TRANSITO DEL BESTIAME**

1. Coloro che, estranei al comune, attraversano il territorio con bestiame, non possono per nessun motivo deviare dalla strada più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

2. Per la circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi, trova applicazione l'art. 184 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di attuazione.

**Art. 14
DIFESA DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DELL'ORDINE E DELLA MORALE PUBBLICA**

1. È vietato, secondo il disposto dell'art. 727 codice penale, incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.

2. E' vietato maltrattare gli animali e sottoporli vivi ad esperimenti. E' vietata la cattura o l'uccisione con qualsiasi mezzo di piccoli uccelli, ricci, rospi, salamandre e tritoni

3. Gli animali trasportati sui veicoli sono tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

4. È vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.

5. I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, sono segnalati all'autorità di pubblica sicurezza per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 15

OSSERVANZA DELLE LEGGI

1. Per l'esercizio del pascolo sui beni privati vincolati si osservano le leggi che disciplinano la materia ed i relativi regolamenti.

Art. 16

FURTI CAMPESTRI

1. Gli agenti di polizia, quando sorprendono, in campagna, persone che hanno con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra, le quali non sono in grado di giustificare la provenienza, danno corso agli adempimenti ed azioni previste dal codice di procedura penale, dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria.

CAPO II

DEI PASSAGGI ABUSIVI NELLE PROPRIETÀ PRIVATE

Art. 17

DIVIETO DI PASSAGGIO ABUSIVO ATTRAVERSO I FONDI

1. È vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del codice penale.

Art. 18

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO

1. Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, è esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

CAPO III

MANUTENZIONE DEI CANALI E DELLE ALTRE OPERE

Art. 19

RINVIO

1. La materia trova disciplina nelle leggi e nei regolamenti generali statali e regionali e, in particolare, nei seguenti articoli del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1995, n. 285, salvo quanto espressamente previsto dal presente regolamento:

- a) 29: piantagioni e siepi;
- b) 30: fabbricati, muri e opere di sostegno;
- c) 31: manutenzione delle ripe;
- d) 32: condotte delle acque;
- e) 33: canali artificiali e manufatti sui medesimi.

CAPO IV

DELLA SPIGOLATURA E ATTI CONSIMILI

Art. 20

DIVIETO DI SPIGOLATURA

1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, nonché compiere altri atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto.

2. Salvo che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 21

FRUTTI DI PIANTE SUL CONFINE

1. I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

2. Il prodotto anche spontaneo del suolo deve ritenersi appartenente al proprietario del terreno. Sui fondi comunali e su quelli non delimitati da appositi cartelli la raccolta dei prodotti del sottobosco è limitata alla quantità stabilita dalla L.R. n. 32 del 02.11.1982.

3. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

Art. 22

CARTELLI INDICATIVI PER ESCHE AVVELENATE

1. È fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo od agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta: CAMPO (o prato) AVVELENATO. Resta salvo quanto previsto dall'art. 21, lett. u) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

CAPO V

CASE COLONICHE

Art. 23

IGIENE DELLE CASE COLONICHE

1. Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia, munite di scale fisse. I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie debbono essere costruite in corpi separati.

2. È vietato di lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

Art. 24

PREVENZIONI ANTINCENDIO

1. Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetto in materiale soggetto agli incendi.

2. I fienili debbono essere posti ad adeguata distanza dalle case coloniche.

Art. 25

INCAMERAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE

1. I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

2. È passibile di contravvenzione, salvo maggiori penalità previste dalla legge, chi inquina l'acqua di sorgente e dei corsi, sia pubblici che privati, con il getto di qualsiasi sostanza nociva. Non è permesso convogliare nei corsi d'acqua gli scarichi di acque putride.

3. I fabbricati situati lungo le strade devono essere muniti di grondaie, anche in senso verticale, che convogliano l'acqua nelle fognature in modo da evitare che l'acqua piovana discendente dai tetti danneggi il fondo stradale e i marciapiedi. Ai trasgressori sarà addebitato il costo del ripristino del fondo stradale ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 26

LATRINE

1. Ogni casa deve essere fornita di latrina la quale, a mezzo di canne impermeabili, deve sboccare in fosse biologiche o in pozzi neri o, se si tratta di case isolate, nella concimaia. Sono proibite le latrine nei cortili, formate di ripari mobili o di recinti di fascine.

Art. 27

STALLE

1. Le stalle con due o più bovini e equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità delle previsioni della normativa vigente.

**Art. 28
CONCIMAIE**

1. Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile lontane da corsi d'acqua, e allestite a norma di legge e in modo tale da non danneggiare le proprietà confinanti e provocare inquinamenti.

2. Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

**Art. 29
CANI A GUARDIA DI EDIFICI RURALI**

1. I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma assicurati ad idonea catena di lunghezza non inferiore a m. 6.

2. I cani da guardia devono essere tenuti alla catena o se liberi non devono avere la possibilità di accedere alla strada.

**CAPO VI
FOSSI E CANALI PRIVATI – DISTANZE ALBERI – RAMI PROTESI E RADICI – SPIGOLATURE**

**Art. 30
DIVIETO DI IMPEDIRE IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE**

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

2. Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

3. E' vietato fare scorrere sulle pubbliche strade, in qualsiasi ora del giorno e della notte, le acque destinate all'irrigazione o ad altri usi. Se l'attraversamento di tali acque è effettuato tramite tubi non deve creare motivo di intralcio alla normale viabilità della strada e deve essere autorizzato dal Sindaco mediante concessione precaria, a titolo oneroso.

**Art. 31
SPURGO DI FOSSI E CANALI**

1. Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi, fossi d'irrigazione o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

2. La larghezza minima per i fossi d'irrigazione dovrà essere di cm. 80, mentre le chiuse delle prese d'irrigazione non dovranno essere inferiori a cm. 60.

I fossi divisorii tra i fondi e terreni, presunti comuni a termini dell'art. 897 del vigente codice civile, i fossi delle strade comunali e rurali, sono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti, i e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte

3. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

4. I fossi di scolo che sono incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

5. E' vietato lo scarico delle immondizie, rifiuti e detriti di qualsiasi specie lungo i corsi d'acqua, nei boschi, lungo le strade, nei campi o in qualsiasi luogo pubblico. I trasgressori saranno passibili di sanzione amministrativa.

**Art. 32
DISTANZE PER FOSSI, CANALI ED ALBERI**

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

2. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

3. Gli alberi di alto fusto dovranno essere piantati ad una distanza minima di m.8 dai confini di proprietà e di strade comunali e vicinali. Se il terreno confinante è già coltivato a bosco ceduo, la distanza minima è di m. 3.

4. I piantamenti di castagno di innesto da frutta, potranno osservare una distanza minima dai confini di m. 5, se la chioma delle piante viene contenuta ad una altezza non superiore a m. 3.

5. I piantamenti di alberi da frutta con i relativi manufatti e impalcature dovranno osservare una distanza non inferiore a m. 4 (capezzagna) dalle strade comunali e vicinali, esclusa la banchina. Lungo dette strade e per qualsiasi tipo di coltura, dovrà essere lasciata libera una banchina della larghezza di almeno cm.80.

6. Per i piantamenti con sviluppo lungo le strade, si dovrà richiedere il preventivo allineamento al Comune. Se il piantamento, i filari o anche uno o più alberi di questi, di distanza inferiore a quella sopra stabilita, muoiono o vengono tagliati, potranno essere sostituiti osservando le distanze qui prescritte.

Art. 33

ABBEVERATOI PER ANIMALI

1. Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato e di immettere oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

2. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche per usi domestici.

Art. 34

RECISIONI DI RAMI PROTESI E RADICI

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.

2. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non devono elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva.

3. **Lungo le strade comunali e vicinali i rami che sporgono sulla carreggiata e che non vengono tagliati dal proprietario a seguito avviso, potranno essere tagliati dal Comune, previo risarcimento della spesa e applicazione di relativa sanzione amministrativa.**

Art. 35

ARATURA DEI TERRENI

1. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per manovrare l'aratro, o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle ripe ed ai fossi, lasciando un ciglio erboso di almeno cm. 100 misurato dalla fine della carreggiata lasciata dai battistrada dei veicoli in transito.

2. Durante le operazioni di aratura è fatto divieto di effettuare le manovre di ritorno sulle strade pubbliche, ricorrendo alla normale tecnica delle capezzagne.

3. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti provocandone imbrattamento, in base alle norme del codice della strada, è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero del materiale e alla pulizia dell'area interessata.

Art. 36

SPIGOLATURE E SOSTA DI VEICOLI

1. Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

2. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

3. E' vietata altresì la sosta ai veicoli sulle strade di campagna comunali, consorziali e vicinali per i non residenti e non proprietari di terreni.

4. La sosta è consentita unicamente in apposite aree predisposte dall'amministrazione comunale.

CAPO VII DELLE STRADE VICINALI

Art. 37

RINVIO

1. La materia trova disciplina:

- a) nella legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 51, 52, 53, 54 e 84;
- b) nel D.L. luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito dalla legge 13 aprile 1925, n. 473;
- c) nella legge 12 febbraio 1958, n. 126;
- d) nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 38

DIVIETO DI ALTERAZIONE

1. È proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'autorità competente.

2. L'area dei fossi, comunque occupata, rimane sempre di proprietà del comune e forma parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

Art. 39

OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE

1. È proibito di deporre, gettare o dar cause che provochino la caduta, sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali.

2. I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, da esse strade, per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto, a qualsiasi titolo, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette latitanti alle strade stesse.

Art. 40

ABBATTIMENTO DI PIANTE LUNGO LE STRADE

1. Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

CAPO VIII

CONSERVAZIONE DELLE STRADE

Art. 41

RINVIO

1. La materia è compiutamente disciplinata:

- a) dal nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- b) dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

CAPO IX

**DELLA DISTRUZIONE DEGLI ANIMALI, DEGLI INSETTI, ECC.
NOCIVI ALL'AGRICOLTURA**

Art. 42

RINVIO

1. La materia trova compiuta disciplina:

- a) nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) nel regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
- c) nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO X

PASTORIZIA E INDUSTRIA DEL LATTE

Art. 43

RINVIO

1. La materia trova compiuta disciplina nella vigente legislazione.

**CAPO XI
DELLA PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI**

**Art. 44
DIVIETO DI APPICCARE FUOCO**

1. Non va appiccato fuoco, nei campi e nei boschi, alle stoppie a distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.

2. Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco è acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non è spento.

3. In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme generali più rigide, è vietato di dare fuoco, nei campi, alle stoppie *prima del 30 agosto. - dal 15 agosto al 30 settembre*

4. Per le trasgressioni trova applicazione l'art. 50 del T.U. di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

5. I campeggiatori hanno la possibilità di accendere il fuoco per la cottura dei cibi solo se muniti di barbecue, posti in spiazzoli puliti da paglia o foglie e con una scorta di almeno lt. 20 di acqua.

6. A tale divieto è fatta eccezione per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti ad operare nei boschi e nelle loro prossimità. Ad essi è consentito con le necessarie cautele ed in spazi vuoti, precedentemente puliti da foglie, ramaglie od altro materiale facilmente infiammabile, accendere il fuoco per la cottura di vivande. Durante tale operazione essi hanno l'obbligo di vigilare in modo che non si verifichi la dispersione di braci e scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

**Art. 45
SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI**

1. In caso d'incendio, gli agenti della polizia rurale e della forza pubblica possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti.

2. Nel caso, trovano applicazione l'art. 652 del codice penale, la legge 1° marzo 1975, n. 47, per la difesa dei boschi dagli incendi e la legge 4 agosto 1984, n. 424.

**CAPO XIII
COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME
DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI**

**Art. 46
DISCIPLINA E LIMITAZIONI**

1. Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati rurali può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che ritiene più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali colture o allevamenti.

2. Quando si rende necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o colture medesime e di ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

**Art. 47
DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI**

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e dalle disposizioni del regolamento approvato con R.D. 6 aprile 1940, n. 635 e relative successive modificazioni, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 (G.U. 28 settembre 1934, n. 266) e 12 maggio 1937 (G.U. 24 giugno 1937, n. 145) è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

2. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.

**Art. 48
LOTTA CONTRO GLI ANIMALI NOCIVI E LE CRITTOGAME PARASSITI DELLE PIANTE
PROVVEDIMENTI - OBBLIGO DI DENUNCIA**

1. Nel caso di comparsa di animali nocivi e di crittogame parassiti delle piante, l'autorità comunale impartisce, di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e successive modificazioni.

2. Salvo le disposizioni dettate dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge medesima, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'autorità comunale e all'osservatorio per le malattie delle piante competente, la comparsa di insetti, di animali nocivi, crittogame o comunque di malattie e deperimenti che appaiono pericolosi e diffusibili, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che vengono all'uopo indicati dagli organi tecnici competenti.

Art. 49

PIANTE ESPOSTE ALL'INFESTAZIONE - DIVIETO DI TRASPORTO

1. Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non possono trasportare altrove le piante o parti di piante, esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio.

Art. 50

LOTTA ALLA NOTTUA E ALLA PIRALIDE

1. Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del granoturco, se non sono già stati raccolti od utilizzati, sono bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile.

Art. 51

DIVIETO DI VENDITA AMBULANTE DI PIANTE E SEMI

1. È vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi destinati alla coltivazione.

CAPO XIV

MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 52

OBBLIGO DI DENUNCIA

1. I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di Polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e nella circolare n. 55 in data 05.06.1954 dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità.

Art. 53

ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE

1. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o il conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

2. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalle competenti Autorità.

Art. 54

SEPPELLIMENTO DI ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE

1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 55

IGIENE DELLE STALLE

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione e intonacate.

2. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie. È vietato tenere il pollaio nelle stalle.

Art. 56

TRASPORTO DI LETAME

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

1. Per il trasporto di letame o sterco di pollo o di maiale dovranno essere adottati mezzi idonei onde evitare l'imbrattamento della sede stradale e si dovrà provvedere subito all'interramento o allo spargimento per evitare l'inquinamento dell'aria a causa dell'evaporazione di gas insalubri prodotti dalla fermentazione.
2. Chiunque trasporti materiale di ogni genere dovrà evitarne la caduta o lo spandimento sulla pubblica strada. Se per cause accidentali ciò avvenisse la strada dovrà essere ripulita nel più breve tempo possibile.
3. Il trasporto dello spurgo di pozzi neri dovrà avvenire nelle prime ore del mattino.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 58 INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

| Num. D'ord. | OGGETTO | Settori di intervento | Unità organizzativa |
|-------------|--|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Provvedimenti in materia di polizia rurale | Polizia rurale | Comandante Polizia Municipale |
| 2 | Provvedimenti in materia tecnica | Tecnico | Responsabile Servizio Tecnico |

Art. 59 TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

| Num. D'ord. | INTERVENTI | Giorni utili decorrenti dalla richiesta |
|-------------|---|---|
| 1 | Ordinanze di viabilità a carattere temporaneo in occasione di traslochi, lavori in corso, altro | 30 giorni |
| 2 | Ordinanze di viabilità a carattere permanente | " |
| 3 | Apposizione segnaletica verticale | " |
| 4 | Dissequestro merci | " |
| 5 | Controlli a seguito di reclami o segnalazioni | " |
| 6 | Controlli a seguito di reclami verbali | " |
| 7 | Autorizzazioni per macchine agricole eccezionali | " |
| 8 | Sopralluoghi e risposta conseguente | " |
| 9 | Sopralluogo per temuto pericolo e risposta conseguente | " |
| 10 | Autorizzazione per apposizione cartelli pubblicitari | " |
| 11 | Autorizzazione passi carrai | " |
| 12 | Richiesta scritta di informazioni e notizie | " |

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

| | | |
|----|-------------------------------|---|
| 13 | Risposta ad esposti e ricorsi | " |
| 14 | Autocertificazioni | " |

Art.60

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento è altresì messa a disposizione, mediante deposito presso l'ufficio segreteria, a favore di :

- tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- i segretari delle commissioni consiliari;
- tutti i responsabili dei servizi comunali;
- l'organo di revisione;
- tutte le aziende e istituzioni dipendenti.

Art. 61

CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 62

RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 63

SANZIONI

1. Chiunque viola le norme del presente regolamento, quando non trovano applicazione sanzioni stabilite da norme sovraordinate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un somma da 20,00 euro a 155,00 euro.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I^a e II^a del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 64

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

